

- 5) Se l'articolo 18 e l'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/24, nonché l'articolo 2, paragrafo 35, l'articolo 5 e l'articolo 17 del regolamento n. 1013/2006 e le altre disposizioni di tale regolamento debbano essere interpretati nel senso che, in caso di appalto dei servizi di gestione dei rifiuti, le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi legittimamente di tali servizi solo se definiscono in modo chiaro e preciso, nei documenti di gara, la quantità e la composizione dei rifiuti e altre condizioni essenziali relative all'esecuzione del contratto (ad esempio, gli imballaggi).

- (<sup>1</sup>) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).
- (<sup>2</sup>) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU 2006, L 190, pag. 1).

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Rejonowy w Opatowie (Polonia) l'8 luglio 2020 — Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) SA / KM**

**(Causa C-303/20)**

(2020/C 329/06)

*Lingua processuale: il polacco*

**Giudice del rinvio**

Sąd Rejonowy w Opatowie

**Parti**

*Ricorrente:* Ultimo Portfolio Investment (Luxembourg) SA

*Convenuta:* KM

**Questione pregiudiziale**

Se la sanzione della responsabilità per la contravvenzione di cui all'articolo 138c § 1, del codice delle contravvenzioni polacco (Kodeks wykroczeń), per il mancato adempimento dell'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (<sup>1</sup>), costituisca un'attuazione adeguata e sufficiente dell'obbligo imposto agli Stati membri dall'articolo 23 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE, di stabilire nel diritto nazionale sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di violazione da parte del creditore dell'obbligo di valutazione del merito creditizio del consumatore.

---

(<sup>1</sup>) GU 2008, L 133, pagg. 66-92.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administratīvā apgabaltiesa (Lettonia) il 22 luglio 2020 — SIA MONO / Valsts ieņēmumu dienests**

**(Causa C-326/20)**

(2020/C 329/07)

*Lingua processuale: il lettone*

**Giudice del rinvio**

Administratīvā apgabaltiesa

**Parti**

*Ricorrente in primo grado e in appello:* SIA MONO

*Resistente e ricorrente in appello:* Valsts ieņēmumu dienests

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che i prodotti sottoposti ad accisa destinati ad essere utilizzati nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari sono esenti da detta imposta a condizione che sia previsto di effettuare il pagamento di tali prodotti tramite mezzi diversi dai contanti, che il pagamento abbia di fatto avuto luogo e che il pagamento al fornitore sia stato effettuato dagli effettivi destinatari di detti prodotti.
- 2) Se l'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, debba essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono fissare condizioni e limiti che, nel quadro di relazioni diplomatiche o consolari, subordinano l'esenzione dall'accisa per i prodotti sottoposti a detta imposta al requisito secondo cui l'acquirente di tali prodotti li abbia effettivamente pagati tramite mezzi diversi dai contanti.

<sup>(1)</sup> GU 2009, L 9, pag. 12.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 22 luglio 2020 — Roma  
Multiservizi spa, Rekeep spa / Roma Capitale, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato**

**(Causa C-332/20)**

(2020/C 329/08)

*Lingua processuale: l'italiano*

### Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

### Parti nella causa principale

*Ricorrenti:* Roma Multiservizi spa, Rekeep spa

*Resistenti:* Roma Capitale, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

### Questioni pregiudiziali

- 1) Se sia conforme al diritto dell'Unione europea ed alla corretta interpretazione dei considerando 14 e 32, nonché degli articoli 12 e 18 della direttiva 24/2014/UE <sup>(1)</sup> e 30 della direttiva 23/2014/UE <sup>(2)</sup>, anche con riferimento all'art. 107 TFUE, che, ai fini della individuazione del limite minimo del 30 % della partecipazione del socio privato ad una costituenda società mista pubblico-privata, limite ritenuto adeguato dal legislatore nazionale in attuazione dei principi di diritto dell'Unione europea fissati in materia dalla giurisprudenza comunitaria, debba tenersi conto esclusivamente della composizione formale/cartolare del predetto socio ovvero se l'amministrazione che indice la gara possa — o anzi debba — tener conto della sua partecipazione indiretta nel socio privato concorrente.
- 2) In caso di soluzione positiva del precedente quesito se sia coerente e conforme con i principi di diritto dell'Unione europea, ed in particolare con il principio di concorrenza, proporzionalità e adeguatezza, che l'amministrazione che indice la gara possa escludere dalla gara il socio privato concorrente, la cui effettiva partecipazione alla costituenda società mista pubblico-privata, per effetto della accertata partecipazione pubblica diretta o indiretta, sia di fatto inferiore al 30 %.

<sup>(1)</sup> Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

<sup>(2)</sup> Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU 2014, L 94, pag. 1).